

<i>m_dg</i> TRIBUNALE DI PIACENZA 03303202202		
N. 28		
13 GEN. 2020		
UOR	CC	R.J.

CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAICENZA E L'ASSOCIAZIONE SEFC Centro Cinofilo Happy Days ASD APS PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che

- l'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 prevede l'applicabilità, su richiesta dell'imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
- la legge 29 luglio 2010, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, prevede che, per talune fattispecie delle norme citate, la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella dei lavori di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del sopra citato D. Lgs. N. 274/2000, consistente nella prestazione di attività non retribuita da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso gli Enti di cui sopra;
- l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato D. Lgs. 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula della convenzione in oggetto;
- l'Ente qui convenzionato rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del decreto legislativo richiamato;
- l'ente qui convenzionato condivide e persegue quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 230/2000 ovvero che "il trattamento rieducativo (...) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";

tutto ciò premesso,

tra

il Ministero di Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale
Dott. Stefano Brusati

274/2000.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Articolo 4 – Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso, l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Associazione si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Articolo 5 – È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Nello svolgimento dell'attività i condannati godono di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, mediante apposita estensione delle polizze collettive già in corso o con stipula di idonea polizza. Resta inteso che gli oneri sono posti a carico dell'Associazione, salvo che il richiedente non intenda integrare tali coperture con clausole particolari o con massimali maggiorati.

Articolo 6 – La persona incaricata, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, dovrà redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dalla persona condannata.

Articolo 7 – Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione delle stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente sottoscrittore.

Articolo 8 - La presente convenzione avrà durata di anni 5 (~~quattro~~), con efficacia al momento della sottoscrizione ed è rinnovabile previa adozione di apposito atto deliberativo.

Copia delle presente convenzione, costante di n° 4 pagine, viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Piacenza per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del